

**DELIBERA 95/2023/CRL/UD del 24/02/2023**  
**L. SXXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)**  
**(GU14/84526/2019)**

**Il Corecom Lazio**

NELLA riunione del 24/02/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di L. SXXX del 16/02/2019 acquisita con protocollo n. 0066564 del 16/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

La parte istante chiede all'operatore Sky Italia la restituzione del deposito cauzionale di € 80,00 versato nel mese di novembre 2017 previsto dall'adesione all'Offerta "prova il meglio di Sky, senza impegno" scaduta il 31/12/2017 e il pagamento di un indennizzo di € 150,00. Il decoder è stato restituito in data 25/01/2018 in un centro servizi Sky, con regolare ricevuta di consegna. L'utente dopo il periodo di prova non ha accettato la proposta ed ha disdetto il contratto e riconsegnato il decoder. Con alcuni fax ha sollecitato l'importo del deposito cauzionale versato. L'istante ha presentato in data 16/02/2019 l'istanza ai sensi degli artt.14 e ss. del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (delibera n. 203/18/CONS), per la definizione della controversia. Il precedente procedimento di conciliazione tenutosi in data 05/02/2019, si è concluso con un verbale di mancato accordo, ai sensi dell'art.12, comma 2, del Reg. di cui all'allegato A della delibera n. 203/18/CONS. In data 18/02/2019 si è dato avvio al procedimento.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore Sky Italia, che non ha partecipato in sede di conciliazione, non ha presentato memorie, ma allega la proposta transattiva, controfirmata dall'utente.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza presentata soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento, che richiama l'art. 7, comma 3 Reg. cit., ed è pertanto proponibile ed ammissibile. Si rileva che agli atti è presente un documento del 22/03/2019, successivo all'inizio del procedimento, con il quale Sky propone di chiudere la controversia versando tramite bonifico l'importo di € 230,00 richiesto dall'istante. Il documento risulta firmato da entrambe le parti, Sky ed utente. Si prende atto dell'accordo raggiunto. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

**IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

**DELIBERA**

**Articolo 1**

1. Di prendere atto dell'accordo transattivo raggiunto fra le parti e conseguentemente di archiviare il presente procedimento. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 24 – 02 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to